

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER RICERCA AZIENDA CHE INTENDA SISTEMARE UNA O PIU' POSTAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO DI ROCCAGIOVINE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'AVVISO

Il Comune di Roccagiovine, considerando che l'utilizzo di veicoli a combustione interna è una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa, e che il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente, è alla ricerca, nell'ottica del DL n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. "Decreto Semplificazioni") che ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l'obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti per la ricarica delle auto elettriche, di una Azienda Privata cui affidare l'installazione e gestione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale.

ARTICOLO 2 – DURATA E IMPORTO

Considerato che il Comune di Roccagiovine, situato all'interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, a pochi chilometri da Roma Capitale, prevede un sostanziale incremento nell'utilizzo di veicoli elettrici o ibridi nei prossimi anni, mette a disposizione un numero variabile di postazioni per ricarica (da una fino a tre postazioni sul territorio comunale) per **una durata di anni 12, ad un costo di canone mensile a partire da 200 euro cadauno**. L'accordo sarà rinnovabile con un semplice scambio di PEC entro 30 giorni dalla scadenza.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici previsti dall'articolo 45 del d.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 9 e, quindi, i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione della manifestazione di interesse, abbiano conferito mandato collettivo speciale

con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale presenta la manifestazione di interesse in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alla presente procedura anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del d.lgs. 50/2016).

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla procedura di operatori economici per i quali sussistano:

a) le cause di esclusione previste e definite dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

b) le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'articolo 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

c) Gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

d) Agli Operatori economici, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, primo periodo, del d.lgs. 50/2016, è vietato presentare la manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

e) Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura; il medesimo divieto, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016 (consorzi stabili).

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna a provvedere, a propria cura e spese, direttamente o attraverso società terze, alle seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente al Comune le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- b) progettare le stazioni di ricarica, composte dalle infrastrutture di ricarica e dagli stalli riservati ai veicoli elettrici durante l'erogazione del servizio;
- c) richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione e attivazione della infrastruttura di ricarica attraverso il collegamento della stessa con la rete elettrica pubblica;
- d) provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento dell'area individuata necessari per l'installazione dell'infrastruttura;
- e) provvedere all'installazione e al collaudo della infrastruttura di ricarica, che rimane di proprietà del Concessionario, e alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
- f) gestire l'infrastruttura di ricarica da remoto tramite piattaforma sviluppata dal Concessionario garantendo in modo non discriminatorio l'interoperabilità con tutti i fornitori di energia e di servizi di ricarica nazionali o esteri (roaming) che ne facciano richiesta;
- g) mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- h) alimentare le stazioni di ricarica con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a:

- a) individuare congiuntamente al Concessionario le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica da parte del Concessionario;
- b) mettere a disposizione a titolo gratuito le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo;
- c) assicurare la necessaria collaborazione per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture di ricarica con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti;
- d) destinare all'uso di sosta per ricarica un numero di stalli necessari in base alla tipologia di colonnina installata;
- e) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica.
- f) rendere accessibili le aree occupate dalle infrastrutture di ricarica e gli stalli h 24 e 7 giorni su 7.

ARTICOLO 7 – PUBBLICAZIONE E MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1. Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Roccagiovine (www.comunediroccagiovine.it)
2. Il plico contenente l'offerta e la documentazione amministrativa dovrà pervenire, a mezzo di spedizione postale, corriere oppure tramite consegna a mano presso la sede comunale di Roccagiovine sita in via del rio 1 – 00020 Roccagiovine (RM) entro e non oltre le ore 12:00 del XXXXXXX. Si potrà utilizzare anche l'invio per mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comunediroccagiovine.it con le medesime modalità e tempistiche.

3. Trattandosi di una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in oggetto, non occorre, in questa fase, presentare offerte ma esclusivamente la manifestazione di interesse su carta intestata dell'Azienda.

ARTICOLO 8 – CONTENUTO DEL PLICO/PEC

Nel plico devono essere contenuti i seguenti documenti:

- Manifestazione di interesse su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'operatore economico nella presente procedura e in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'operatore economico.

ARTICOLO 9 – REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

1. Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n.50/2016 che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale;

a 1) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per l'esercizio dell'attività oggetto del presente avviso. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, per l'esercizio dell'attività oggetto dell'avviso, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente - (articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. 50/2016);

b) Requisiti di capacità economico finanziaria;

b 1) almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti dall'operatore economico con l'istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria dell'Operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente avviso - (articolo 86, comma 4, e allegato XVII parte prima lettera a) del d.lgs. 50/2016);

c) Requisiti di capacità tecnico professionale;

c 1) esecuzione negli ultimi tre anni (dal 01/10/2013 al 01/10/2016) di forniture analoghe a quelle oggetto del presente avviso per un importo complessivo almeno pari all'importo posto a base dell'avviso di gara IVA esclusa, non inferiore a € 180.000,00, (Euro centottantamila/00) -

(articolo 83, comma 1, lettera c) e comma 6, art. 86, comma 5, e allegato XVII parte seconda lettera a), punto ii), del d.lgs. 50/2016);

c 2) certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 conformi alle norme europee, in corso di validità (articolo 87, comma 1, del d.lgs. 50/2016).

2. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dalla stazione appaltante, potrà in sede di procedura effettiva di gara, provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

3. Ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e di quelli relativi all'idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 (si veda anche il paragrafo 3.2 della Determinazione A.N.A.C., già A.V.C.P., n. 2 del 1 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2012).

4. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. Non è consentito, a pena di non ammissione alla procedura, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

6. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

ARTICOLO 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente avviso